

Il *Jobs Act* al vaglio della Corte Costituzionale

Con l'ordinanza del 27 settembre 2023, il Tribunale di Ravenna, sez. lav., ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria nell'ipotesi di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza della ragione addotta.

Il caso concreto

Un lavoratore, assunto a tempo indeterminato presso un'agenzia di somministrazione di lavoro, dopo aver svolto due missioni per una durata complessiva inferiore a due anni, in assenza di ulteriori prospettive di reimpiego, si vedeva dapprima attivare la procedura di messa in disponibilità per mancanza di occasioni di lavoro – come previsto dal CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro – e infine, data l'assenza di offerte di lavoro in linea con le sue competenze, veniva licenziato per g.m.o.

Il lavoratore impugnava il licenziamento proponendo ricorso dinanzi al Tribunale di Ravenna. Terminata l'istruttoria, il Giudice di merito riteneva che il motivo posto alla base del licenziamento fosse insussistente poiché vi erano stati diversi contratti di somministrazione (una cinquantina) stipulati dalla società datrice che si riferivano a posizioni lavorative che in realtà erano compatibili con il back ground professionale del lavoratore licenziato.

La questione di legittimità costituzionale

Nel caso di specie, il Tribunale di Ravenna avrebbe dovuto applicare l'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015 – che riguarda solo i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 – in base al quale, nell'ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha diritto soltanto ad un indennizzo non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.

Infatti, la tutela reintegratoria è prevista al comma 2 del medesimo art. 3 esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.



Pertanto, il Giudice di merito ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.lgs. 23/2015, in quanto contempla la tutela reintegratoria solamente per i casi di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e non anche per l'ipotesi di licenziamento per g.m.o. in cui sia parimenti accertata l'insussistenza della ragione oggettiva posta alla base del recesso.

In particolare, il Tribunale di Ravenna ha evidenziato che la normativa in questione viola il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, per la diversa tutela prevista tra lavoratori licenziati per ragioni disciplinari (insussistenti) e coloro che vengono licenziati per un motivo oggettivo (insussistente); non solo, ma è stata evidenziata anche la disparità di trattamento che intercorre tra i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (ai quali si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) e coloro che sono stati assunti dopo la suddetta data (per i quali trova applicazione, invece, il Jobs Act).

Infine, il Giudice di merito ha affermato che il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale con le recenti sentenze n. 59/2021 e n. 125/2022 – con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 18 della Legge n. 300/1970 nella parte in cui prevedeva la tutela reintegratoria in caso di licenziamento per g.m.o. illegittimo solo in caso di manifesta insussistenza e comunque a discrezione del Giudice – ben possa valere anche con riferimento all'art. 3 del D.lgs. 23/2015.

A questo punto, non resta che attendere la risposta della Corte Costituzionale.

Gianvito Riccio
gianvito.riccio@cbalex.com

Roberta Toschi
roberta.toschi@cbalex.com

Barbara Patacchiola
barbara.patacchiola@cbalex.com

Katrin M. Beck
katrin.beck@cbalex.com

Luigi Iacono
luigi.iacono@cbalex.com

Alberto Vitale
alberto.vitale@cbalex.com

Marinela Peraj
marinela.peraj@cbalex.com



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano
Tel. +39 02 778061
Fax +39 02 76021816
E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma
Tel. +39 06 89262900
Fax +39 06 89262921
E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova
Tel. +39 049 0979500
Fax +39 049 0979541
E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia
Tel. +39 041 2440266
Fax +39 041 2448469
E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-mail: muenchen@cbalex.com